



Sentenza n. 8/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE UMBRIA

composta dai magistrati:

Dott. Giuseppe DE ROSA

Presidente

Dott.ssa Elisabetta CONTE

Componente relatore

Dott.ssa Iole GENUA

Componente

pronuncia la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. **13654** del Registro di Segreteria, ad istanza della Procura regionale della Corte dei conti per la regione Umbria, nei confronti di:

[OMISSIS] [Omissis] (C.F. **[OMISSIS]**), nato a **[Omissis]** il **[omissis]/[omissis]/[omissis]** ed ivi residente, in via **[omissis] [omissis]**, n. **[omissis]**, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Michele Tavazzi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suddetto avvocato, sito in Bologna, via G. Marconi, n. 9;

VISTO il decreto di questa Sezione n. 15/2024, con cui è stata accolta l'istanza del convenuto di definizione del giudizio con rito abbreviato ex art. 130 c.g.c.;

VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa;

UDITI, nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2025, svoltasi con l'assistenza del Segretario dott.ssa Marida Amodio Mancino, il

	relatore dott.ssa Elisabetta Conte, il Pubblico Ministero, in persona della	
	dott.ssa Stefania Gambardella e l'avv. Lorena Ciuffoli in sostituzione,	
	giusta delega in atti, dell'avv. Michele Tavazzi per il convenuto.	
	Ritenuto in	
	FATTO e DIRITTO	
	I. La Procura regionale, con atto di citazione depositato il 29/12/2023,	
	ha agito nei confronti del Dott. [Omissis] e del Dott. [Omissis] per sentirli	
	condannare al pagamento, in favore dell'Azienda Unità Sanitaria Locale	
	Umbria 1, del complessivo importo di euro di € 33.777,02 nella misura	
	del 90% (€ 30.399,318) quanto a [Omissis] [Omissis] e nella misura del	
	5% (€ 1.688,851) quanto a [Omissis] [Omissis].	
	A fondamento della pretesa, era stato allegato il danno indiretto	
	derivante dalla condanna dell'Azienda al risarcimento dei pregiudizi	
	derivanti dall'effettuazione di un'incongrua manovra di scollamento	
	vescico-uterino durante un intervento di laparoisterectomia totale -	
	eseguito dal dott. [Omissis] e in cui il dott. [Omissis] era intervenuto come	
	secondo operatore - nonché dalla mancata esecuzione, già in sede	
	intraoperatoria, del test al blu metilene (o analogo test), statuita con	
	sentenza del Tribunale di Perugia n. 136/2017.	
	II. Il convenuto dott. [Omissis], nella memoria di costituzione, acquisito il	
	previo e concorde parere del Pubblico ministero, ha chiesto di accedere	
	al rito abbreviato ai sensi dell'articolo 130 c.g.c., per la definizione	
	alternativa del giudizio mediante l'offerta di pagamento, in unica	
	soluzione, della somma di € 844,42.	
	III. All'esito dell'udienza in camera di consiglio del 18.09.2024, il	
	2	

	Collegio, constatata la sussistenza delle condizioni poste dall'art. 130	
	c.g.c., con decreto n. 15/2024, depositato in data 19.09.2024, ha accolto	
	l'istanza di definizione agevolata del giudizio proposta dal dott. [Omissis] e,	
	per l'effetto, ha determinato in € 844,42 la somma complessiva da	
	versare in favore dell'Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1,	
	fissando in giorni trenta (decorrenti dalla data di comunicazione del	
	provvedimento) il termine per il versamento di detta somma ed	
	onerando il convenuto del tempestivo deposito presso la Segreteria	
	della Sezione della documentazione attestante l'avvenuto pagamento.	
	IV. In data 09.10.2024 il convenuto ha depositato la ricevuta attestante	
	l'intervenuto pagamento, in data 08.10.2024, della somma di € 844,42 in	
	favore dell'Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1.	
	V. All'udienza in camera di consiglio del 22.01.2025, la difesa del	
	convenuto ha insistito per la definizione del giudizio con rito	
	abbreviato; la Procura non si è opposta. La causa è stata, quindi, posta	
	in decisione.	
	VI. Il Collegio constata, sulla base della documentazione depositata in	
	data 09.10.2024, l'avvenuto tempestivo e regolare versamento	
	dell'importo determinato nel decreto n. 15/2024 e ritiene che,	
	conseguentemente, ricorrano le condizioni per dar luogo alla	
	definizione alternativa del giudizio.	
	Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, si pongono a carico	
	del convenuto, ritenendo il Collegio sussistere la soccombenza virtuale	
	dello stesso, conseguendo il risarcimento effettuato alla proposizione	
	dell'atto di citazione della Procura regionale.	
	3	

	PER QUESTI MOTIVI	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Umbria,	
	definitivamente pronunciando, dichiara definito con rito abbreviato il	
	giudizio di responsabilità n. 13654 nei confronti del dott. <i>[Omissis]</i>	
	<i>[Omissis]</i> .	
	Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di € 363,15	
	(diconsi euro trecentosessantatre/15).	
	Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025.	
	IL GIUDICE ESTENSORE	IL PRESIDENTE
	Elisabetta Conte	Giuseppe De Rosa
	<i>(f.to digitalmente)</i>	<i>(f.to digitalmente)</i>
	Depositata in Segreteria il 24 gennaio 2025.	
	IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA	
	Dott.ssa Elena Errico	
	<i>(f.to digitalmente)</i>	
	DECRETO	
	Il Collegio, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 52,	
	commi 1 e 2, del D. lgs. n. 196/2003, all'articolo 9, par. 1 e 4, del Reg.	
	(UE) n. 2016/679 e all'articolo 2-septies del D. lgs. n. 196/2003, come	
	modificato dal D.lgs. n. 101/2018, dispone che la Segreteria proceda,	
	per qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento,	
	all'oscuramento delle generalità delle parti private a tutela dei loro	
	diritti.	
	4	

(f.to digitalmente)

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(f.to digitalmente)

omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

(f.to digitalmente)